

**DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2029**

CIG: B53288CEFB

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVI

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - VERIFICA

**ART. 6 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI – DIVIETI**

ART. 7 - AVVALIMENTO

ART. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

ART. 10 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

ART.11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC

ART. 12 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

ART. 13 - CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

**ART. 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA ART. 15 - CONTENUTO DELLA
ECONOMICA ART. 16 - COMMISSIONE GIUDICATRICE**

ART. 17 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

**ART. 18 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A –
VERIFICADOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**ART. 19 - APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L’OFFERTA TECNICA E
L’OFFERTA ECONOMICA, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ED EVENTUALE
VALUTAZIONE DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

ART. 20 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 21 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679

ART. 21 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 22 - NORME APPLICABILI

Allegati:

- a) Disciplinare d’Oneri
- b) *fac-simile* domanda di partecipazione – Allegato A);
- c) *fac-simile* – Offerta Tecnica – Allegato B);
- d) *fac-simile* – Offerta Economica – Allegato C);

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.
2. Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale, Delibera n. 20 in data 27.06.2024.
3. Per consentire agli offerenti di valutare la consistenza del servizio che dovrà essere svolto per conto del Comune di Molfetta si riportano, di seguito, i dati contabili più significativi relativi al triennio 2021 – 2022 – 2023.

Anno	N. ordinativi di incasso	N. ordinativi di pagamento	Importo riscossioni	Importo pagamenti	Saldo cassa al 31/12
2021	15.476	13.017	99.172.349,39	82.876.384,64	32.834.485,15
2022	17.081	14.204	97.393.610,84	98.235.094,98	32.042.369,53
2023	21.027	12.625	94.064.688,63	104.517.720,33	21.459.268,32

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVI

1. Il contratto ha una durata di anni 5 anni a decorrere presumibilmente dal 01/01/2025 al 31/12/2029.
2. Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, nelle more di espletamento della gara ovvero in caso di gara andata deserta e l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, si obbliga ad assicurare il servizio di tesoreria alle stesse condizioni del presente disciplinare e fino ad avvenuta nuova aggiudicazione.
3. La durata della convenzione può essere prorogata per il massimo di sei mesi alle medesime condizioni della presente nell'ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il funzionamento delle procedure di gara ovvero in caso di gara andata deserta e l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art.21 della Convenzione, è prevista l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario (e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza della convenzione) alla conclusione delle procedure di scelta del nuovo contraente.
5. **Il contratto può essere rinnovato, qualora ricorrano le condizioni di legge previste dall'art.210 del T.U.E.L., per non più di una volta. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario.**

ART. 3 – CORRISPETTIVO E SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il corrispettivo annuo previsto per l'esecuzione del servizio è pari ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) per l'intera durata, IVA esente (art. 10, n.1, del D.P.R. n.633/1972).
2. Sono, altresì, previsti al tesoriere compensi per commissioni di cui all'art.18 – commi 3 e 4 - dello schema di convenzioni quali risultanti dall'offerta formulata dall'aggiudicatario, determinati presuntivamente in € 30.000,00 annui.

3. Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo, è pari ad € 800.000,00, esente IVA, come risulta dalla Tabella che segue.
4. L'appalto è finanziato con risorse provenienti dal bilancio dell'Ente.

N.	Descrizione servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di tesoreria comunale per 5 anni	66600000-6	P	€ 250.000,00
A) Importo a canone ribassabile per intera durata				€ 250.000,00
B) Remunerazioni presunte derivanti dalle commissioni per intera durata				€ 150.000,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 400.000,00

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1. Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati dall'articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000, ovvero:
 - a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
 - b) la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
 - c) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
 - d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo articolo 5.

Sono altresì ammessi a partecipare alla gara:

- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra i soggetti di cui al comma 1;
 - i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti di cui al comma. 1, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c.;
 - i raggruppamenti temporanei di impresa ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023, in tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti dall'art. 208 del D.Lgs 267/2000 o dalla normativa specifica di settore;
 - i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23/07/1991, n. 240.
2. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà

non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E VERIFICA

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, a pena di inammissibilità, devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023. Operano altresì le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
2. I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti di idoneità professionale:

- A. Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:
 - per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A.;
 - per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D. Lgs. n. 36/2023 ovvero, per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in un registro professionale o commerciali istituiti nel paese di residenza;
- B. Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali.
- C. Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:

- a) aver gestito negli ultimi cinque anni (2019-2023) il servizio di tesoreria in un ente locale con popolazione non inferiore a 50.000 (cinquantamila) abitanti;
 - b) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione;
 - c) avere una filiale, un'agenzia o sportello fisico operante sul territorio Comunale, o in mancanza, impegnarsi all'apertura entro il termine di 60 gg dall'avvenuta aggiudicazione del servizio;
 - d) essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
 - e) possedere tutte le procedure necessarie per la predisposizione, attivazione e gestione degli ordinativi (mandati e reversali) informatici (OPI) e allo scambio di ogni informazione e documento con firma digitale secondo le normative vigenti in materia di documento elettronico così come da Circolare n. 64 del 15 gennaio 2014 e suoi allegati.
3. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario dei partecipanti avviene ai sensi dell'art. 99 ss. del D.Lgs. n. 36/2023 attraverso l'utilizzo del FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico).

ART. 6 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI - DIVIETI

1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.
2. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.
3. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno:
 - a. indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
 - b. sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
 - c. assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
4. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno:
 - a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
 - b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.
 - c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento.
5. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, secondo quanto previsto all'articolo 68 comma 14 del D.Lgs. 36/2023.

6. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all'art. 68 comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 7 - AVVALIMENTO

1. L'avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023. Il concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo. Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l'ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa. A pena di esclusione dei partecipanti:
 - non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante.
 - non è consentito che partecipino all'appalto sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta.
2. Nel caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni contenute all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.
3. L'invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell'operatore economico partecipante alla gara. Al termine della procedura l'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità.
4. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108 c.1 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri (da elencare in ordine decrescente):

Offerta tecnica.....	punti 80
Offerta economica	punti 20
TOTALE	<u>punti 100</u>
2. L'offerta tecnica, andrà redatta in carta libera e in lingua italiana, sulla base dello schema conforme all'allegato B), che dovrà indicare gli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione:

ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Termine per la presentazione dell'offerta:
 - a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto per il giorno 28.02.2025 – Ore 14:00;
 - b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
 - c) il recapito tempestivo dell'offerta è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.
2. Modalità di presentazione dell'offerta:

Il presente disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando, contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto, di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alle modalità di

aggiudicazione, e ogni altra informazione relativa all'appalto.

Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 36/2023, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito piattaforma) Acquisinrete e la documentazione di gara è disponibile al seguente indirizzo: www.acquisinretepa.it.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

a) L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

b) La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel manuale di utilizzo della piattaforma

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massimipartecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

c) Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente l'Ente, il Gestore della Piattaforma e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (credenziali di accesso) assegnati. Le credenziali di accesso necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva

responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi. Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'Ente e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. Il Gestore del Sistema e l'Ente non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.

- d) Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Ente e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola. Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare di utilizzo della piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas e comunque quanto indicato dettagliatamente nell'Allegato NT;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14; 4 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14; iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Nel presente disciplinare con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile, dopo l'apposizione della firma digitale, dall'estensione «.p7m»; nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate.

Una volta eseguito l'accesso, gli operatori economici seguendo la procedura, devono far pervenire al Sistema, entro il termine perentorio di cui all'articolo 9, n.1, una busta telematica contenente la documentazione richiesta dal presente disciplinare come di seguito specificato.

L'offerta sarà composta da tre buste virtuali e precisamente:

- **Busta "A** – documentazione amministrativa";
- **Busta "B** – documentazione tecnica"
- **Busta "C** - offerta economica"

3. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, sempre in maniera telematica tramite la piattaforma ACQUISTINRETE, entro il termine di 3 giorni antecedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte. Oltre detto termine, indicato sulla piattaforma telematica accanto alla dicitura "Termine richiesta quesiti", non sarà più possibile per l'utente inoltrare quesiti e/o chiarimenti.

L'invio di un quesito è consentito anche se non è stata ancora attivata la richiesta di partecipazione.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o quelli pervenuti con modalità di versa da quella innanzi indicata.

Per l'invio di una domanda cliccare sul testo "CLICCA QUI" della pagina di invito dettaglio del bando; il sistema predispone il campo "Quesito" per l'inserimento del testo da inoltrare. Dopo aver compilato il campo l'utente potrà inviare il quesito cliccando su "INVIA QUESITO".

Il corretto invio del quesito sarà anche attestato da una notifica e-mail all'indirizzo di posta elettronica del concorrente.

Le risposte fornite alle richieste di chiarimenti e/o ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, potranno essere pubblicate in forma anonima sulla piattaforma informatica ACQUISTINRETE e visibili da tutti i partecipanti.

Analogamente le eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d'appalto, pertanto, sono invitati a prendere regolarmente visione di eventuali pubblicazioni sul predetto sito, fino al termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte.

4. Comunicazioni

Salvo quanto disposto nel precedente punto 3., tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso l'apposita sezione "Comunicazioni" della gara in oggetto rinvenibile sul portale ACQUISTINRETE (sito internet [http:// www.acquisinretepa.it](http://www.acquisinretepa.it)).

I concorrenti sono tenuti comunque ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di necessità o per impossibilità temporanea nell'utilizzo della pec o di accesso al portale appalti, le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante posta elettronica oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento, ai recapiti indicati dal concorrente nei documenti prodotti per partecipare alla gara, il cui utilizzo si intende automaticamente autorizzato dal concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art.65, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Il Comune di Molfetta comunica con gli operatori economici anche mediante pubblicazione di comunicazioni/informazioni sul proprio sito web. Le comunicazioni/informazioni pubblicate sul sito si intendono conosciute da tutti gli operatori a far data dalla pubblicazione stessa.

ART. 10 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

1. I concorrenti dovranno produrre, all'atto della presentazione dell'offerta, una garanzia provvisoria di € 16.000,00 (euro sedicimila/00), pari al 2% (due per cento) del valore complessivo dell'appalto (inclusa l'opzione di rinnovo) secondo le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 e secondo quanto specificato dal presente disciplinare di gara.
2. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.
3. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Per fruire della riduzione della cauzione l'offerente deve segnalare in sede di offerta il possesso del requisito e documentarlo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al d.P.R. n. 445/2000.
6. La garanzia deve prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
8. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
9. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
10. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

1. I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € 90,00 (euro novanta/00), secondo le modalità di cui alla delibera Anac n. 621 del 20/12/2022, pubblicata sul sito dell'ANAC nella

sezione “contributi in sede di gara”, e allegano ai documenti di gara la copia informatica della ricevuta di versamento.

2. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, purchè effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata mediante attivazione del soccorso istruttorio.

ART. 12 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 36/2023, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dall'art.101 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i..
2. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. In particolare:
 - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.
3. Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, il Comune non ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.
4. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegnerà al concorrente, o ai concorrenti interessati, un termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere.
5. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.
6. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara ai sensi dell'art.101, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i..

ART. 13 - CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

1. La busta n. 1 denominata “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere:
 - a) domanda di partecipazione alla gara presentata utilizzando il fac-simile allegato al presente disciplinare sotto la lettera A. La domanda di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa

che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, mentre nel caso di RTI o consorzi già costituiti l'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della sola impresa capogruppo.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT 36 F 05262 79748 T20990000522 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

- b) **Documento Unico di Gara Europeo (DGUE)** in formato elettronico;
- c) **Dichiarazione di avvalimento** rilasciata dall'impresa ausiliaria, redatta secondo il modello allegato
C) *(unicamente per i candidati che si avvalgono di tale opzione);*
- d) **Schema di convenzione** in originale sottoscritto in ogni pagina e in calce per accettazione dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario lo schema di convenzione dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese facentiparte del raggruppamento o consorzio;
- e) **Garanzia provvisoria** costituita secondo quanto disposto dall'articolo 10;
- f) **Documento "Protocollo di Legalità"** tra Comune di Molfetta e Prefettura di Bari debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante del concorrente.
- g) **Codice etico** del Comune di Molfetta, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante del concorrente. Se più operatori economici partecipano alla procedura in oggetto sotto forma di raggruppamento/consorzio/rete d'impresa, GEIE, o di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett b) o c), o di imprese ausiliarie, i medesimi documenti devono essere sottoscritti da ciascuno degli operatori economici partecipanti;
- h) **copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;**
- i) **eventuale ulteriore documentazione a corredo**, in relazione anche alle diverse forme di partecipazione.

ART. 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

1. La busta virtuale n. 2 "DOCUMENTAZIONE TECNICA", utilizzando il fac-simile allegato al presente disciplinare sotto la lettera B), deve essere redatta in carta libera secondo le modalità indicate all'articolo 8 e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta tecnica, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti.
2. La busta «documentazione tecnica» deve contenere esclusivamente l'Offerta Tecnica, illustrante i contenuti oggetto di valutazione tecnica.
3. Per la valutazione dell'offerta tecnica la Commissione dispone di 80 (ottanta) punti complessivi. L'offerta tecnica verrà valutata secondo i criteri di seguito specificati:
 - Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione riportati nello schema di "modello di Offerta Tecnica" in cui nella colonna **Formule** è chiaramente indicato il parametro valutativo a cui il valore indicato come **Offerta formulata**, sarà sottoposto.

- Ad ogni singolo **criterio di aggiudicazione** sarà attribuito un punteggio che varia tra 0 e il valore riportato come **punteggio massimo**, in base all'applicazione del meccanismo valutativo di cui al precedente paragrafo ed espressamente indicato nel riquadro **Formule**.
 - In caso di mancata indicazione dell'offerta ovvero in caso di valore fuori range rispetto a quanto riportato nel modello, sarà applicato il punteggio fisso pari a 0.
4. L'offerta tecnica è vincolante per l'offerente che, in caso di aggiudicazione, è obbligato a darne integrale esecuzione in quanto, costituirà parte integrante e sostanziale del contratto da sottoscrivere nella forma dell'atto pubblico amministrativo.
 5. L'Offerta tecnica, sulla base dello schema di convenzione approvato (d'ora innanzi, per brevità, solo "Convenzione") posto a base di gara, deve essere redatta in modo adeguato, completo e idoneo, in modo da rendere inequivocabile il contenuto della stessa.
 6. Nel rispetto del principio di separazione tra l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, deve essere omesso ogni elemento di natura economica che possa anticipare il contenuto dell'offerta economica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.
 7. Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate nella Convenzione, o sottoposte a condizione, o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio, nonché offerte incomplete e/o parziali.
 8. L'Offerta Tecnica non può:
 - comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
 - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 Il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

ART. 15 - CONTENUTO DELLA ECONOMICA

1. La busta virtuale n. 3 "**OFFERTA ECONOMICA**" deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente ovvero da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). L'offerta, da redigere usando preferibilmente il modello allegato alla presente (fac-simile d), deve contenere il ribasso percentuale offerto sull'importo annuo posto a base di gara di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), IVA esente (art. 10, n.1, del D.P.R. n.633/1972).
2. In considerazione di quanto disposto all'articolo 108, comma 9 del Codice, non deve essere indicata la stima dei costi della manodopera poiché trattasi di prestazione prevalentemente di natura intellettuale.
3. Il punteggio massimo di 20 punti è attribuito all'offerta che presenta il maggior ribasso; alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula:

$$P_i = 20 \times (R_i / R_{max})$$

Dove:

P_i = Punteggio attribuito al concorrente i-esimo;

R_i = Ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;

R_{max} = Ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

4. In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più

vantaggiosa per il Comune. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le imprese partecipanti.

5. I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione per le frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento.

ART. 16 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, secondo le modalità previste dal Codice. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
2. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".
3. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
4. Il RUP si può avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

ART. 17 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti
TOTALE	100 punti

2. La Commissione giudicatrice redigerà la graduatoria dei concorrenti, in ordine decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente al maggior punteggio ottenuto.
 3. L'aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio maggiore. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi riportati negli elementi quantitativi (dell'offerta tecnica e di quella economica), ai sensi dell'art. 108, comma 5 del Codice.
 4. La valutazione delle offerte tecniche, sulla base dei criteri e sub criteri (tutti di natura quantitativa) sarà effettuata sulla base dei metodi e formula ivi indicati.
 5. Il punteggio finale relativo alla proposta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole componenti dell'offerta stessa.
 6. In considerazione della natura quantitativa dei criteri e sub criteri dell'offerta tecnica non vi sarà alcuna riparametrazione dei punteggi.
 7. E' prevista la soglia di sbarramento di **48 punti**; in presenza di offerte tecniche con punteggio inferiore alla predetta soglia di sbarramento, **le stesse non saranno ammesse** alla fase di apertura delle offerte economiche e saranno dichiarate escluse.
 8. La valutazione dell'offerta economica avverrà con le modalità indicate nel precedente art. 14
- CONTENUTO DELLA ECONOMICA, commi 3 e 4.

ART. 18 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICADOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 05.03.2025 alle ore 12:00 e sarà svolta esclusivamente a livello Telematico, ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, quindi anche in assenza di rappresentanti, amministratori e/o loro delegati degli OO.EE. partecipanti. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec almeno 2 (due) giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti stesso mezzo almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.
2. Il R.U.P. procede alla verifica circa la tempestività e la correttezza formale delle offerte e dell'allegata documentazione nonché il possesso dei requisiti generali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti che risultano non essere in possesso dei suddetti requisiti o all'attivazione del procedimento di cui all'art. 101 del Codice laddove ne ricorrano i presupposti.
3. La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice:trasferimento gestito dalla piattaforma telematica.
4. Ai sensi di quanto previsto dal Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 19 - APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA TECNICA E L'OFFERTA ECONOMICA, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ED EVENTUALE VALUTAZIONE DI ANOMALIA DELLEOFFERTE

1. La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. La commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche presentate da ciascun concorrente ed all'assegnazione del relativo punteggio secondo i criteri indicati all'articolo 13.
2. Ultimata la fase valutativa delle offerte tecniche, in seduta pubblica che sarà preventivamente comunicataai concorrenti, la Commissione procederà:
 - a) a dare comunicazione dell'esito delle valutazioni attribuite alle offerte tecniche, con lettura dei relativi punteggi;
 - b) all'apertura delle buste dell'offerta economica presentate dai concorrenti non esclusi al fine di verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni, dell'assenza di abrasioni e correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'eventuale esclusione;
 - c) alla verifica delle offerte presentate da concorrenti che hanno dichiarato di trovarsi tra di loro in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c., al fine di escludere, sulla base di univoci elementi, che non siano imputabili ad un unico centro decisionale, nel qual caso provvede ad escludere le offerte dei concorrenti interessati;
 - d) ad attribuire i punteggi alle offerte economiche presentate da ciascun concorrente, secondo i criteri indicati all'articolo 14;
 - e) ad individuare le offerte anomale, sulla base di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.
3. Terminate le operazioni per l'attribuzione dei punteggi e l'eventuale verifica delle offerte anomale, la Commissione formulerà la graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti e proporrà l'aggiudicazione a favore del miglior offerente.
4. Per la verifica delle offerte anomale l'Amministrazione si avvarrà della commissione di gara. A parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione sarà proposta a favore dell'offerta che avrà conseguito il miglior punteggio economico. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del RD n. 827/1924.
5. L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementiconcernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
 - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
 - presentazione di offerte inammissibili perché in aumento rispetto all'importo a base di gara;
6. La commissione giudicatrice successivamente, ove il punteggio complessivo dell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l'elemento economico che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel bando di gara ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel bando di gara – informa di tale fatto il responsabile del procedimento il quale provvederà ad attivare il procedimento di valutazione dell'anomalia delle offerte. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.
 7. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
 8. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
 9. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

ART. 20 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d. lgs. n. 36/2023, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. La proposta di aggiudicazione verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio finanziario, il quale vi provvederà mediante apposita determinazione entro 30 giorni.
2. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
4. Entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà alla verifica, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria:
 - dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
 - dei requisiti di capacità tecnico-professionale.
5. Nel caso in dalla verifica di cui al precedente comma emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione nonché all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
6. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 la stipula del contratto non potrà in ogni caso avvenire prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
7. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l'offerta tecnica, l'offerta economica, la garanzia fidejussoria nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente disciplinare di gara, dalla convenzione o dai documenti di gara.
8. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione

appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le modalità di pagamento.

9. L'aggiudicatario della gara, entro il termine comunicato dall'amministrazione, dovrà:
 - presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale;
 - firmare il contratto nel giorno che verrà indicato dall'amministrazione comunale con comunicazione scritta.
10. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.
11. Si avverte che in caso di mancata costituzione della garanzia ovvero in caso di mancata sottoscrizione del contratto nel giorno indicato l'amministrazione procederà alla revoca dell'affidamento, all'incameramento della cauzione provvisoria e all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue ingraduatoria.
12. In pendenza della stipula del contratto potrà essere disposto l'avvio anticipato del servizio.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Titolare e Responsabile di trattamento

- Titolare del Trattamento dei dati è la Stazione appaltante, Comune di Molfetta rappresentato legalmente dal Sindaco-pro tempore, Tommaso Minervini che ha delegato all'uopo il Dirigente Mauro De Gennaro. Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it.
- Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD) è CSIPA nella persona del Dott. Ernesto Barbone ; mail ernesto.barbone@csipa.it.
- L'incaricato per il trattamento dei Dati ai fini della presente gara è Giuseppe Sasso - RUP della gara di cui alla presente Lettera invito/Disciplinare/Bando.

2. Finalità e base giuridica del trattamento

Il Comune di Molfetta tratterà i dati personali ai sensi dell'art. 6 Reg. UE n. 679/2016, p. 1, lett. e) poiché la procedura indetta con il presente Bando/Disciplinare di gara è necessaria per soddisfare l'interesse pubblico cui è istituzionalmente preposta l'amministrazione comunale e, nella specie, per espletare l'appalto relativo a: ***"Appalto per l'Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale"***.

Il trattamento dei dati forniti è diretto esclusivamente per gli adempimenti connessi, strumentali e conseguenti al presente procedimento di gara pubblica. L'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti preclude la partecipazione al presente procedimento di gara pubblica.

3. Modalità del trattamento e conservazione dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato, al solo fine sopra indicato, in modalità cartacea ed elettronica, secondo i principi previsti dalla normativa europea (art. 5 Reg. UE n. 679/2016), ovvero in modo corretto, lecito e con trasparenza ma con la dovuta riservatezza e secondo le misure precauzionali necessarie ad evitare pregiudizi per gli interessati. Verranno trattati i soli dati acquisiti con la presentazione dell'offerta, pertinenti e necessari per lo svolgimento della gara.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente occorrente ai fini degli adempimenti amministrativi e contabili, ai sensi di legge, conseguenti alla procedura ad evidenza pubblica.

4. Diffusione e comunicazione

I dati non sono diffusi a terzi non interessati e sono trattati dal Responsabile del trattamento identificato, ai fini della presente procedura, nella persona del R.U.P. e da eventuali incaricati che sotto la sorveglianza di questo devono accedervi per lo svolgimento della procedura.

5. Diritti dell'interessato

In qualsiasi momento è possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento, Comune di Molfetta i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 679/2016, ove applicabili, che di seguito si riepilogano. È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza di

dati personali, di conoscerne il contenuto, l'origine e le modalità di trattamento, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali ai sensi dell'art. 77 del Reg. UE 679/016 tramite mail Garante: garante@gdpd.it.

Il Comune di Molfetta è titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito della presente procedura di scelta del contraente e tratterà i dati personali dei rappresentanti legali dei soggetti candidati e gli altri dati personali previsti dal presente disciplinare esclusivamente per adempiere agli obblighi legali previsti dal D.Lgs. 50/2016, così come sancito dall'art. 6, p. 1, lett. b del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

ART. 22 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. La risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto e devoluta alla cognizione del Foro di Trani; è tassativamente escluso il ricorso a procedure arbitrali.
2. Ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga l'atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR Puglia – Sezione di Bari , entro i termini previsti dall'art. 209 del Codice e notificato alla Stazione Appaltante.

ART. 23 – NORME APPLICABILI

1. Per quanto non espressamente indicato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:
 - ✓ D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
 - ✓ Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo;
 - ✓ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Molfetta, lì 15.01.2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Mauro De Gennaro

